

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.6057 del 2000, proposto da, rappresentato e difeso dagli avv.ti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma,

CONTRO

la **Regione Autonoma Sardegna**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv., elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione sarda, in Roma, Via Lucullo n.24,

E NEI CONFRONTI

dell'**I.N.P.D.A.P.** - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza CPDEL, non costituito, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna n.223 del 9 marzo 2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 10 aprile 2001 il Cons. Giuseppe Minicone;

Uditi l'avv. e l'avv.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. Il sig., già dipendente forestale dello Stato, passato alle dipendenze della Regione Sardegna con inquadramento nel ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali, con decorrenza 16.3.1971 (per esercizio del diritto di opzione previsto dalle norme transitorie regionali), con lettera del 24.2.1997 chiedeva alla Regione il riconoscimento, ai sensi dell'art.3 della L. 27.5.1977 n.284, del diritto alla maggiorazione di un quinto, ai fini pensionistici, del servizio prestato con percezione dell'indennità di istituto (o delle indennità in essa assorbite per effetto della L. 22.12.1971 n.967), per il periodo dal 16.3.1971 al 12.1.1982.

Il Coordinatore Generale dell'Assessorato regionale al Personale, con nota del 10.3.1997, negava che tale norma fosse applicabile al personale transitato alla Regione alla data della sua entrata in vigore.

2. Con ricorso notificato il 6 maggio 1997 l'interessato impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, il provvedimento anzidetto, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del suo diritto alla rivalutazione dell'anzianità a fini pensionistici, relativamente al servizio prestato alle dipendenze della Regione Sardegna successivamente al 16 marzo 1971 e fino all'entrata in vigore della L.R. n.2 del 12 gennaio 1982.

3. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso sul rilievo che al personale dipendente della Regione Sardegna non è applicabile il beneficio della maggiorazione di un quinto dell'anzianità di servizio, introdotto dalla legge n.284/1977, in quanto detto beneficio è stato previsto solo per il personale, che, all'atto di emanazione della legge, era alle dipendenze dello Stato, con esclusione, quindi, di una sua automatica estensione al personale già transitato alle dipendenze della Regione, in carenza di una norma regionale di rinvio o di recepimento.

4. Avverso detta decisione ha proposto appello l'interessato, sostenendone l'erroneità, in quanto il richiamo operato dal primo giudice all'art.5 comma 4 della L.R. n.18/1971 (che considera applicabili al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali solo le norme statali vigenti al 31 maggio 1970) ne traviserebbe la portata precettiva, limitata al collocamento a riposo e non riferibile, quindi, al trattamento pensionistico e di quiescenza. Nella specie, assumerebbe, invece, rilevanza la L.R. 4 settembre 1978, n.57, che, con riguardo al personale de quo, ha stabilito la corresponsione delle indennità ordinarie e speciali di pubblica sicurezza

nella stessa misura fissata dalle leggi in vigore al 1 luglio 1978 per il Corpo forestale dello Stato (leggi tra le quali sarebbe, quindi, compresa anche quella del 1977, invocata dal ricorrente).

E poiché l'indennità per servizio di istituto ha carattere di assegno fisso e continuativo, essa farebbe parte della base pensionabile, indipendentemente dall'esistenza di una espressa previsione normativa che la contempli come tale.

Infondata sarebbe, del resto, l'argomentazione addotta dalla Regione circa l'alternatività tra indennità di pubblica sicurezza e compensi per lavoro straordinario, atteso che tale alternatività riguarderebbe la cumulabilità di tali emolumenti in vigenza di rapporto di lavoro e non la loro assimilazione quanto agli effetti pensionistici.

Tale conclusione sarebbe, del resto, rafforzata e non smentita dalla successiva L.R. 12 gennaio 1982, n.2, che, nel prevedere la non computabilità dell'indennità per servizio d'istituto nel trattamento di previdenza e di quiescenza, avrebbe inteso innovare proprio la precedente disciplina, che tale computo consentiva.

5. Le argomentazioni dell'appellante, pur muovendo da un rilievo, come si vedrà più oltre, esatto, giungono, però, a conclusioni che non possono essere condivise.

6. Va osservato, in apice, che, come può evincersi dalla esposizione condotta sopra, l'interessato compie, in sede di appello, una indebita commistione tra la pretesa di avvalersi del beneficio dell'aumento di un quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell'indennità per servizio d'istituto (utile ai fini dell'anzianità contributiva o retributiva per il calcolo del trattamento pensionistico) e quella di vedersi computata l'indennità stessa nella base retributiva pensionabile.

Ed invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il petitum del ricorso era circoscritto all'applicazione dell'art.3 della legge 27 maggio 1977, n.284, che prevede, appunto, la maggiorazione fittizia dell'anzianità utile a pensione, laddove il medesimo petitum appare, invece, in secondo grado, inammissibilmente ampliato, attraverso l'introduzione della pretesa che venga dichiarato il diritto dell'appellante anche alla rideterminazione della base pensionabile.

6.1. Orbene, in disparte l'impossibilità di dare ingresso a tale ulteriore richiesta, stante il divieto di jus novorum in sede di appello, la commistione di cui sopra finisce anche con il viziare insanabilmente tutto lo sviluppo deduttivo attraverso il quale l'istante tenta di dimostrare l'applicabilità della normativa di cui al citato art.3 della legge n.284/1977 al personale già transitato alle dipendenze della Regione Sardegna.

Ed infatti, pur dovendosi dare atto che, come sostiene l'appellante, il primo giudice ha errato nel trarre argomento dall'art.5, comma 4°, della L.R. 18/1971, per negargli l'applicazione del citato art.3 (dal momento che il quinto comma di detto articolo richiama le disposizioni per il personale statale vigenti al 31 maggio 1970 solo per quel che riguarda il collocamento a riposo, che è istituito ben diverso dalla liquidazione del trattamento di pensione), deve, tuttavia, sottolinearsi come, parallelamente, del tutto inconferente si riveli il riferimento operato dall'appellante alla successiva L.R. n.57/1978, posto che quest'ultima, a sua volta, si limita a rinviare alla legislazione statale in vigore al 1 luglio 1978 esclusivamente per quel che riguarda la misura delle indennità ordinarie e speciali di pubblica sicurezza da corrispondere ai sottufficiali ed alle guardie forestali regionali.

6.2. Orbene, non vi è alcun nesso di correlazione logica e sistematica, ai fini pensionistici, tra la definizione, per relationem, della misura di tale emolumento e la supervalutazione del servizio prestato con percezione dello stesso: la prima, infatti, una volta mutuata dall'ordinamento statale è suscettibile, poi, di riflettersi o no sulla entità della pensione del personale de quo, alla luce della normativa generale che disciplina, per il personale stesso, le voci da considerarsi rientranti nella retribuzione pensionabile; mentre la seconda si concreta in un beneficio extra ordinem, concretantesi in un aumento virtuale dell'anzianità effettiva, la cui estensione, oltre i soggetti espressamente considerati dalla norma istitutiva, non può, evidentemente, desumersi dalla mera circostanza che l'indennità di riferimento sia stata percepita nella stessa misura spettante ai dipendenti dello Stato, richiedendosi, invece, una espressa previsione in tal senso.

E una siffatta previsione appare tanto più necessaria, ove si tenga conto che l'agevolazione de qua verrebbe ad operare in un ordinamento pensionistico del tutto difforme da quello per il quale è stata configurata dal legislatore, finendo con l'arrecare vantaggi che vanno al di là di quelli attribuiti al personale statale.

7. Ora, una previsione di tal genere non solo non si rinviene nell'ordinamento regionale, ma risulta esclusa dall'interpretazione coordinata della L.R. n.18/1971 e della legge statale n.284/1977, istitutiva del beneficio.

7.1. Quanto alla prima, occorre far corretto riferimento (il che è possibile anche d'iniziativa del Collegio, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva) non all'art.3, ma all'art.12, che accolla alla Regione gli impegni di natura previdenziale dalla data dei decreti che accolgono le domande di passaggio nei ruoli regionali; il che comporta, come necessario corollario, che, a far tempo dalla

data stessa, il personale interessato resti assoggettato esclusivamente alla normativa in materia pensionistica emanata dalla Regione stessa.

7.2. Tale conclusione trova, a sua volta, riscontro nell'art.14 della legge n.284 del 1977, che, coerentemente alla delimitazione del proprio ambito di applicazione al solo personale statale, dispone, entro questi limiti soggettivi, la copertura del relativo onere.

7.3. Coticché, l'estensione del beneficio, pretesa dall'appellante, comporterebbe, oltretutto, la violazione sia dell'art.81, u.c., Cost., in tema di indicazione dei mezzi per far fronte alla relativa spesa, sia dell'art.119 Cost., che attribuisce alle Regioni l'autonomia finanziaria, sia, ancora, più specificamente, della L.C. 26 febbraio 1948, n.3, che disciplina l'autonomia della Regione Sardegna.

7.4. Ne consegue, ineluttabilmente, che all'art.3 della legge n.284/1977, non può essere attribuita una forza espansiva, che ne consenta l'applicazione, oltre che al personale statale, anche ai dipendenti regionali transitati, alla data della sua entrata in vigore, nei ruoli dell'ente locale.

8. Per tutte le considerazioni svolte, l'appello deve essere respinto.

Si ravvisano motivi di equità per compensare le spese di giudizio fra le parti costituite.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 10 aprile 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO Presidente

Paolo NUMERICO Consigliere

Luigi MARUOTTI Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere Est.

Depositata in segreteria il 10 luglio 2001.